

MERCATI E MANOVRA

Le professioni/1



Il quadro

Nella tarda serata di ieri la commissione Industria del Senato ha dato il via libera alla proposte di modifica del decreto legge

Società, capitale imbrigliato

Se i soci finanziatori sono più dei due terzi l'ente sarà cancellato

Giovanni Negri

MILANO

Società tra professionisti sulla rampa di lancio. Un emendamento del Governo al decreto legge sulle liberalizzazioni, approvato ieri in tarda serata dalla commissione Industria del Senato, ne precisa meglio i connotati nella speranza di destinare un flusso di risorse aggiuntive agli studi in un periodo di crisi economica e profonda e di modernizzarne strutture e modalità di azione (si veda «Il Sole 24 Ore» di domenica 26 febbraio).

Così, si interviene a modificare alcune disposizioni della legge di stabilità. Lo si fa partendo dalla conservazione del primato dei soci professionisti, primato che non può essere agganciato a una maggioranza risicata, ma piuttosto a un margine di almeno due terzi da far valere in occasione delle delibere o decisioni. Un margine che vale sia per le teste, il numero dei professionisti deve prevalere di almeno due terzi su quelli che non lo sono, sia in termini di partecipazione al capitale so-

ciale, per il quale vale la medesima percentuale (33%) quanto ai valori apportati dai soci che non sono professionisti. Il segreto professionale vale per tutti i soci.

Si tratta poi di misure a elevato tasso di obbligatorietà, visto che il venir meno della condizione di prevalenza dei soci professionisti al momento delle decisioni rappresenta una causa di scioglimento della società. Il Consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società stessa dovrà provvedere alla sua cancellazione dall'albo. Con un'unica eccezione che ne permetterà la sopravvivenza: il ristabilimento delle proporzioni di prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

Quanto al numero dei soci non se ne prevede un minimo, fatto salvo il caso della forma cooperativa per la quale ne serviranno almeno tre. Inoltre, nell'atto costitutivo dovrà essere esplicitamente prevista la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi che derivano dalla responsabili-

tà civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale. Ultima modifica significativa, la migliore formulazione della disposizione sulla salvezza degli attuali modelli societari e delle associazioni professionali.

Da vedere se le precauzioni adottate nell'introduzione della partecipazione dei soci di capitale potranno essere accolte con favore dai professionisti. La proposta messa a punto non sembra essere così distante dalle richieste di alcune categorie, come i dottori commercialisti. Sulle barricate, in particolare, però ci sono soprattutto gli avvocati che, più volte, hanno fatto notare l'anomalia della normativa italiana rispetto a quanto avviene negli altri Paesi europei (si veda anche nel dettaglio il confronto pubblicato a fianco). Inoltre, sempre l'avvocatura ha messo l'accento sulla necessità di un vincolo stringente in termini di trasparenza degli assetti proprietari, di riservatezza dei fascicoli trattati, di autonomia delle decisioni del professionista. Tutti aspetti che rive-

stono un'importanza particolare quando è in questione l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito come quello di difesa.

Tutto da valutare se le cautele previste, dall'altra parte, non potranno scoraggiare l'ingresso di quei soci non professionisti che la legge stessa abilita alla partecipazione alla società per esclusive finalità di investimento e quindi aspettative sul ritorno economico del proprio impegno.

In ogni caso, restano in piedi le misure introdotte dalla legge di stabilità, tra le quali quelle sull'esecuzione dell'incarico conferito alla società dal cliente solo da quei soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale. Inoltre, la società tra professionisti (che deve sempre apparire nella denominazione sociale) può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali e sia i soci professionisti sia la società sono tenuti al rispetto del regime disciplinare stabilito per la categoria professionale di riferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI OBBLIGHI

Il segreto professionale vale per tutti i componenti
 Nell'atto costitutivo il vincolo di stipula di una polizza a copertura dei rischi





NOI E GLI ALTRI

Le società tra avvocati

GERMANIA E BELGIO

In Germania l'esercizio in forma associata della professione forense è consentito anche con società di capitali. Tuttavia di queste società possono essere soci solo avvocati e professionisti appartenenti a ordini regolamentati. In ogni caso, la maggioranza delle quote societarie e dei relativi diritti di voto spettano agli avvocati. In Belgio il Regolamento 18 giugno 2003, relativo all'esercizio in comune della professione forense, consente agli avvocati di costituire società che abbiano forma commerciale, escludendo tuttavia le società anonime e in accomandita. Inoltre, è fatto esplicito divieto di adottare la forma di società quotata. Gli statuti delle società tra avvocati devono contenere, fra l'altro, clausole che prevedono il rispetto da parte degli avvocati delle norme in tema di conflitto d'interessi e d'incompatibilità

GRAN BRETAGNA E SPAGNA

Dal 2009 il *Legal services act* permette la creazione di società con partner e proprietari non avvocati (con un limite del 25 per cento); da quest'anno è possibile costituire *Alternative business structures*, società di professionisti con proprietari esterni. Si tratta, tuttavia, di una scelta politica che è fortemente criticata all'interno del Paese (fra i quali Adam Sampson, attualmente *Chief legal ombudsman*). Si ritiene infatti che il punto critico stia nel rischio di una rilevante diminuzione degli standard professionali. In Spagna gli avvocati possono fruire di società organizzate su base personalistica e società di capitali, per effetto della legge 2/2007 *de sociedades profesionales*, recentemente modificata dalla legge 25/2009. Nelle società di persone, i professionisti devono essere in maggioranza numerica e devono avere la maggioranza del patrimonio sociale

FRANCIA

L'esercizio in forma associata della professione forense è articolato ed è possibile attraverso diversi tipi sociali. La società civile di esercizio professionale (Scp), che ha a oggetto l'esercizio in comune della professione forense, comporta la responsabilità illimitata e solidale dei soci i quali hanno ciascuno un solo voto. È poi regolata la società di esercizio liberale (Sel) che consente agli avvocati di svolgere la professione con società di capitali. Tale tipo sociale può assumere la forma delle diverse società commerciali previste nell'ordinamento francese. In via di principio soltanto gli avvocati possono esercitare la professione forense in forma associata, salvo che si adotti una holding finanziaria per le professioni liberali, Spfpl (*Société de participation financière des professions libérales*). Tuttavia almeno la metà del capitale sociale deve appartenere ad avvocati che esercitano la professione forense